

# ETICA E CONCORRENZA: espressioni inconciliabili?



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

**9° CONGRESSO NAZIONALE**  
**NAPOLI 27 - 28 - 29 aprile 2017**  
**I nuovi scenari della professione**  
**Tra opportunità e regole**

**LEGGE 11 GENNAIO 1979, n. 12**  
**(Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20-1-1979)**  
**Art. 1 - comma 1**

**Esercizio della professione di consulente del lavoro**

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

**Al comma 1 dell'art. 1 della legge 12/1979, si deve fare riferimento per qualsiasi tipologia di rapporti di lavoro, compresi quelli in ambito domestico, (vedi sentenza del Tribunale di Biella del 04/04/2016).**

La conferma definitiva anche per l'operatività, perviene dall'INPS con il messaggio INPS n. 465 del 31/01/2017, avente ad oggetto: *"Rilascio delle nuove funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico"* che in sintesi abilita con deleghe esplicite, al pari di quanto è già di consuetudine per le aziende e quindi non più deleghe implicite, i professionisti di cui all'art. 1 comma 1 della legge 12/79 e **le sole Associazioni di Categoria dei datori di lavoro del settore domestico, firmatari di almeno un CCNL del settore**, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 12. Le nuove disposizioni si renderanno pienamente applicabili dal prossimo 1° maggio.

## ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni di Categoria dei datori di lavoro, hanno il ruolo di rappresentanza sindacale e tutelano gli interessi di una specifica categoria produttiva, ad esse associate, intesa come l'insieme di persone fisiche o giuridiche che esercitino un'attività economica. **Non hanno di certo tra le loro priorità la gestione dell'amministrazione del personale dei soggetti ad esse iscritti. Il messaggio INPS conferma i requisiti degli associabili, limitandoli ai rispettivi settori di categoria.**

Riconosciuto il loro rilevante valore sociale e che tante esercitano l'attività di gestione dell'amministrazione del personale per i propri associati, nel pieno rispetto delle normative e con l'assistenza di un Consulente del Lavoro, è opportuno fare chiarezza sulle regole che disciplinano il regime della concorrenza, non solo con tutti i professionisti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12/79 ma anche tra esse stesse.

**LEGGE 12 DEL 11 GENNAIO 1979 -  
Art. 1 - Comma 4**

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma Cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a **servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria**. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

# SERVIZI AL LORO INTERNO

Il legislatore ha riservato gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza ai professionisti di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 12/79, prevedendo poi un regime speciale in deroga, a favore delle imprese artigiane e delle piccole imprese che possono affidare tali **adempimenti anche a "servizi" o a CAF istituiti dalle rispettive associazioni di categoria.**

- E' opportuno chiarire che, a nostro parere, con la locuzione **"affidare a ... servizi istituiti dalle rispettive associazioni"** il legislatore dell'epoca abbia voluto rimarcare il valore endogeno dei servizi medesimi, nel senso che, detti **"servizi"**, debbano intendersi esclusivamente quelli **"istituiti" (organizzati) al proprio interno dalle stesse associazioni di categoria, vale a dire svolti da personale dipendente delle associazioni medesime.**

## Comma 2, dell'art. 4, della legge n. 490, del 28/12/98

L'assunto è avvalorato dal susseguirsi degli atti legislativi succedutisi nel tempo e, in particolar modo, dal disposto di cui al **comma 2, dell'art. 4, della legge n. 490, del 28/12/98**, con il quale il legislatore, quando ha ritenuto che le associazioni di categoria potessero affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 12/79 a soggetti terzi, **li ha individuati nei soli Centri di Assistenza Fiscale.**

# Cassazione penale - Sesta Sezione - Sentenza n. 9725 del 21 febbraio 2013)

Relativamente al comma 4° dell'art. 1, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che **sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un'associazione di categoria, cui l'art. 1, comma 4 della legge n. 12 del 1979 eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di Consulente del Lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria.**



# SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI – LEGGE 183/2011

- **Gli unici soggetti costituiti in forma societaria che possono svolgere le attività di cui al comma 1 della legge 12/79, sono le società tra professionisti ( STP) costituite ai sensi della legge 183/2011 dai professionisti indicati allo stesso primo comma.**
- In ordine alla possibilità di svolgere le attività riservate di cui all'art. 1 legge 12/79, occorre sottolineare che esse sono riservate, appunto, ai professionisti indicati nell'art. 1, legge 12/79 ed alle novellate società tra professionisti (STP) costituite dagli stessi professionisti che operano nel rispetto dei codici deontologici e dei percorsi di formazione continua obbligatoria. **Al di fuori di tali soggetti non si rinvengono nell'ordinamento Italiano altre persone fisiche o giuridiche che possano curare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti**

**Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 243 del 02.03.1999  
e n. 103 del 16 gennaio 2015**

In specie nell'ultima pronuncia, viene ribadito come il servizio di elaborazione buste paga, la gestione degli adempimenti connessi e la consulenza in tema di amministrazione del personale, **"hanno carattere unitario ed inscindibile"** e pertanto devono essere rimessi esclusivamente ai Consulenti del lavoro o alle società tra professionisti in forza della riserva contenuta nella legge n. 12/79.

La sentenza n. 103/2015 del Consiglio di Stato, in buona sostanza, esclude la possibilità di esercitare le professioni regolamentate attraverso società commerciali, con l'eccezione della previsione dell'art. 10 della legge 183/2011, alla cui pratica attuazione si è giunti con l'entrata in vigore del **D.M. n. 34, del 08/02/2013**, istitutiva delle società tra professionisti, unica forma giuridica societaria consentita per lo svolgimento di attività riservate.

## Consiglio di Stato in adunanza speciale del 03/11/2016

**A conferma, se pur in ambiti professionali diversi,** sempre il Consiglio di Stato in adunanza speciale del 03/11/2016, ha espresso parere positivo allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti recante: “Definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti”, là dove **conferma la partecipazione alle gare di ingegneria e architettura, alle sole società tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.**

## **CONCLUSIONI SULL' ART. 1 COMMA 4 DELLA LEGGE 12/79**

Per rendere quindi, coerente al quadro normativo l'art. 1, comma 4, della legge n. 12/79, lì dove si parla di servizi" istituiti dalle associazioni di categoria, non si potrà che interpretare nel senso che **i predetti servizi debbano essere organizzati direttamente e con proprio personale dalle associazioni stesse. Sarebbe, pertanto, inibito a quest'ultime costituire società ad hoc per lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro o Enti, se pure titolari di partita IVA, senza nessuna connotazione giuridica se non quella di associazione riconosciuta che gli viene attribuita per il solo fatto di aderire alle stesse associazioni, perché tali società o strutture, non integrerebbero i requisiti richiesti dall'art. 10 della legge n. 183/11.**

# LEGGE 12/79 – ART. 1 COMMA 5

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge ..... ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.

In tale comma viene disciplinata la mera attività di "calcolo e stampa" degli adempimenti di cui al comma 1, legge n. 12/79.

Il Ministero del Lavoro è intervenuto per chiarire i limiti relativi all'attività dei centri elaborazione dati che si occupano di calcolo e stampa dei cedolini.

## **CED di ASSOCIAZIONI di CATEGORIA**

- **Le associazioni di cui al 4° comma dell'art. 1, legge n. 12/79, possono avvalersi di tali centri di elaborazione dati e potranno anche costituirli o promuoverli, ma sempre e soltanto per svolgere le mere operazioni di calcolo e stampa.**
- **Le diverse forme societarie costituite o promosse dalle associazioni di categoria, pertanto, devono esercitare solo l'attività di calcolo e stampa, essendo riservata l'attività degli adempimenti in materia di lavoro solo a Consulenti del Lavoro, agli altri soggetti di cui all'art. 1, legge n. 12/79, alle Società tra Professionisti e, in via di eccezione alle associazioni di categoria di cui , al comma 4, legge n. 12/79.**
- **I predetti centri di elaborazione, inoltre, a norma del comma 5, dell'art. 1, della legge 12/79 sopra citato, al pari delle stesse associazioni di categoria. devono anch'essi essere assistiti da un Consulente del Lavoro.**

# Conclusioni su art. 1 comma 5

- Non pare possibile, infine, interpretare la locuzione di cui all'ultima parte del primo periodo del 5 comma della legge n. 12/79 - ***“alle condizioni definite al citato 4° comma”***- , come una sorta di legittimazione allo svolgimento di tutti gli adempimenti riservati alle categorie predette, in quanto il 5° comma è riferito esclusivamente ai CED, da qualsiasi soggetto costituiti. Ne deriva pertanto che, le **“condizioni definite al 4° comma”** non possano che riferirsi all’assistenza da parte di un Consulente del Lavoro.

# Comma 1 dell'art. 2 legge 12/79:

- “Oggetto dell'attività:
- I Consulenti del Lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 1 (solo loro e non anche i ced previsti dal 5° comma), svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.
- Risulta evidente, infatti, la volontà del legislatore, nel primo periodo di tale articolo, di riservare solo ai Consulenti del Lavoro e alle associazioni di categoria previste dal 4° comma, art. 1, legge n. 12/79, lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro. **Se avesse voluto estendere la platea dei destinatari, avrebbe ricompreso anche i centri di cui al comma 5, citato.**



## ETICA E CONCORRENZA

- **L'abusivo esercizio di una professione è un reato disciplinato dall'art. 348 del codice penale.** Tale norma punisce chiunque eserciti una professione per l'esercizio della quale è prevista l'ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge.
- Trattasi di una tipica norma penale in bianco, in quanto per poter definire con certezza cosa sia lecito o meno, la norma stessa necessita di essere integrata da altra norma dell'ordinamento. **Nella specie è demandato al diritto amministrativo stabilire quali professioni siano esercitabili con una speciale abilitazione.**

## ABUSIVISMO

- Si ritiene colpevole di abusivismo:
- chi non sia stato abilitato;
- chi sia in possesso di titolo idoneo, ma non è iscritto all'Albo o Ordine;
- l'iscritto all'Albo o Ordine, che sia stato sospeso o radiato dallo stesso;
- il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano;
- **Il prestanomismo - è una forma di abusivismo e si configura quando una persona si sostituisce ad un'altra nell'esercizio di una professione che abbia valenza giuridica. Nulla importa se il concorrente al reato agisca con perizia e diligenza o che dal suo operato non sia derivato alcun danno.**

## **Sentenza del 14/03/2017 - Tribunale Penale di Pesaro**

**Condannato per esercizio abusivo della professione la titolare di un centro di elaborazione dati che per accreditarsi aveva dichiarato il possesso del titolo di Consulente del Lavoro.**

Nel caso specifico la condannata nella sua qualità di socio amministratore di una S.n.c. attraverso la quale gestiva un Centro di Elaborazione Dati, effettuava comunicazioni telematiche e curava pratiche relative alla gestione del rapporto che, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/79 sono riservate in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro iscritti all'Ordine professionale, requisiti che la protagonista della vicenda dichiarava di possedere.

Ad evitare il ripetersi di analoghi fenomeni di abusivismo, è in atto il collegamento quotidiano dei servizi informatici dell'INPS con gli archivi del nostro Consiglio Nazionale. L'aggiornamento in tempo reale degli iscritti, consente la corretta profilazione dei soggetti delegabili.

## Risarcimento del danno al CPO

La pronuncia del giudice marchigiano, nel collocarsi nel solco giurisprudenziale consolidato che punisce penalmente chi millanta il possesso di titoli professionali o iscrizioni ad albi, **ha altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in capo al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro-Urbino, che si era costituito parte civile nel procedimento.**

Diritto risarcitorio che è ritenuto ammissibile quando non abbia come unico fondamento l'asserita lesione degli interessi morali della categoria ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall'autore del fatto (Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 2008, n. 22144).